



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. **vedi intestazione digitale**

Class. **34.43.01 / Fasc. 8.147.1/2021 SS-PNRR**

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mase.gov.it

Alla Banzi Solare Società Agricola a Responsabilità
Limitata
banzisolare@pec.it

Oggetto: **[ID_8210] TORITTO, PALO DEL COLLE, GRUMO APPULA (BA)**, progetto di un impianto agrifotovoltaico della potenza pari a 30,38 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Palo del Colle (BA), e di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno nel Comune di Grumo Appula (BA).

Procedimento ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Banzi Solare S.r.l.

Parere di VIA

E pc

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della
Direzione generale ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e
architettonico* della Direzione generale ABAP

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla città metropolitana di Bari
protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Toritto (BA)
protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Al Comune di Grumo Appula (BA)
protocollo@pec.comune.grumoappula.pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Palo del Colle (BA)
protocollo.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it

Al Parco Nazionale dell'Alta Murgia
protocollo@pec.parcoaltamurgia.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

.....

PREMESSO che con nota del 14.03.2022, acquisita agli atti del MASE con prot 38828/MiTE del 25/03/2022, perfezionata in ultimo presso il MASE con prot. 99920/MiTE del 10.08.2022, la Società proponente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, chiedendo contestualmente il rilascio, tra gli altri, del seguente titolo ambientale:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

PREMESSO che il MASE con nota prot. 0146065 del 22.11.2022, agli atti di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. 5990 del 23.11.2022 ha comunicato, ai sensi dell'art. 27 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai soggetti competenti al rilascio dei titoli ambientali richiesti, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione presentata dal Proponente e la decorrenza di 30 giorni per la verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione presentata.

PREMESSO che con nota prot. 6055 del 24.11.2022 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari di esaminare la documentazione pubblicata sul sito del MASE e di esprimersi ai sensi dell'art. 27 co. 5 del D.Lgs. 152/2006 comunicando al MASE entro 15 giorni l'adeguatezza e la completezza della stessa.

PREMESSO che il MASE con nota prot.n. 0010818 del 26.01.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 1139 del 26.01.2023 ha comunicato la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sulla propria piattaforma al seguente link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8573/12641>

CONSIDERATO che con nota prot. 995 del 27.01.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 1198 del 27.01.2023 ha comunicato la richiesta di atti integrativi.

PREMESSO che questo Ministero con nota prot.n. 1286 del 30.01.2023 ha richiesto alla Soprintendenza competente di voler esprimere il proprio parere e ai Servizi II e III di voler trasmettere il proprio contributo istruttorio sul procedimento in oggetto.

CONSIDERATO che con nota prot. 1534 del 08.02.2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. 1786 del 09.02.2023 la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari ha trasmesso le proprie risultanze istruttorie.



CONSIDERATO che con nota prot. 1625 del 10.02.2023 agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 1887 del 10.02.2023 la Soprintendenza ABAP competente ha richiesto a questa SS PNRR di sospendere gli effetti del parere espresso con nota prot. 1534 del 08.02.2023, procedendo alla richiesta di atti integrativi secondo quanto già indicato con propria nota prot. n. 995 del 27.01.2023.

CONSIDERATO che con nota prot. 2155 del 16.02.2023 il servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 3447 del 10.03.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 3727 del 14.03.2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha trasmesso una richiesta di acquisizione di documentazione integrativa finalizzata alla compiuta espressione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 82651 del 22.05.2023 agli atti di questa SS PNRR con prot. 8784 del 23.05.2023 il MASE ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 27, c. 8 del D.lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota del 14.07.2023 agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 15187 del 19.07.2023 la Società proponente ha trasmesso a questo Ministero le integrazioni richieste con la nota su menzionata.

CONSIDERATO che con nota prot. 10693 del 22.09.2023, agli atti di questa SS PNRR con prot. 21251 del 22.09.2023, il MASE ha trasmesso una richiesta di integrazione della documentazione presentata dal Proponente finalizzata alla compiuta espressione del proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota del 04.10.2023, agli atti di questo Ufficio con prot. 22705 del 05.10.2023, la Società proponente ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo di 90 giorni.

CONSIDERATO che con nota del 10.01.2024 agli atti di questa SS PNRR con prot. 1707 del 15.01.2024 la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con la nota su menzionata.

CONSIDERATO che con nota prot. 17517 del 31.01.2024, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 3646 del 31.01.2024 il MASE ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa, unitamente ad un nuovo Avviso, al fine di una nuova consultazione, sul proprio sito *web*.

CONSIDERATO che questo Ufficio con nota prot.n. 4528 del 08.02.2024 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP competente, sulla base della documentazione presentata dal proponente, pubblicata sul suindicato indirizzo *web* del MASE e delle integrazioni trasmesse, di formulare e di voler far pervenire a questo Ufficio il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 3280 agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 9537 del 26.03.2024 la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari ha trasmesso il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 55193 del 22.03.2024 agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. 9538 del 26.03.2024 la Direzione Generale Valutazioni ambientali del MASE ha comunicato che la Commissione Tecnica PNRR PNIEC si è espressa sul procedimento in argomento con parere n. 284 del 14.03.2024 richiedendo quindi a questo Ministero di esprimersi ai fini della definizione del provvedimento in oggetto.

CONSIDERATO che con nota prot. 10279 del 04.04.2024 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio sul progetto in argomento.

VISTI e **CONSIDERATI** tutti i pareri, i contributi e le osservazioni pervenuti sul procedimento in argomento (in particolare: parere della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei servizi del 09.12.2022 e parere del Parco Nazionale dell'Alta Murgia del 16.06.2023, pubblicati sul sito del MASE).

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Area di intervento

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Sintesi non tecnica, elaborato *R_2.23_01_SIA_SINTNONTEC-[S.I.A. - SINTESI NON TECNICA]*), «Il progetto proposto consiste nella realizzazione di impianto agrifotovoltaico destinato a pascolo di ovini e produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da ubicarsi in agro di Toritto (BA) incluse le relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Palo del Colle (BA) e di impianto di produzione e distribuzione di idrogeno verde in area industriale dismessa nel Comune di Grumo Appula (BA) alimentato dallo stesso impianto fotovoltaico.

Impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, come meglio indicato nella relazione tecnico-descrittiva, avrà le seguenti caratteristiche:

- potenza installata lato DC: 30,38 MWp;
- potenza dei singoli moduli: 670 Wp;
- n. 5 cabine prefabbricate per la trasformazione MT/BT dell'energia elettrica ed altrettante cabine destinate ai servizi ausiliari di ciascun sottocampo;
- n. 1 cabina di raccolta MT;
- rete elettrica interna in bassa tensione alla tensione nominale di 993,2 V (tensione massima di una stringa elettrica) tra i moduli fotovoltaici e gli inverter;
- rete elettrica interna in bassa tensione tra gli inverter e la cabina di elevazione;
- rete elettrica interna in bassa tensione (220 / 380 V) per l'alimentazione dei servizi ausiliari di centrale (controllo, illuminazione, forza motrice, ecc.);
- rete elettrica interna in media tensione a 30 kV per il collegamento in entra-esci tra le varie stazioni di trasformazione e la cabina di raccolta;
- rete telematica interna di monitoraggio per il controllo dell'impianto fotovoltaico.

[...] Il progetto del presente impianto prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici monofacciali con struttura mobile ad inseguitore solare mono-assiale, est-ovest. [...] Nella struttura ad inseguitore solare i moduli fotovoltaici sono fissati ad un telaio in acciaio, che ne forma il piano d'appoggio, a sua volta opportunamente incernierato ad un palo, anch'esso in acciaio, da infiggere direttamente nel terreno. L'impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da 45.344 moduli fotovoltaici di nuova generazione in silicio monocristallino di potenza nominale pari a 670 Wp/cad. [...] L'insieme di 26 moduli, collegati tra loro elettricamente in serie, formerà una stringa elettrica; [...] Saranno installate un totale di 1.744 stringhe elettriche; l'insieme di più stringhe fotovoltaiche, collegata in parallelo tra loro, costituirà un sottocampo; complessivamente sono previsti n.5 sottocampi ed ognuno afferirà ad una cabina di trasformazione MT/BT. [...] L'energia uscente dalle cabine di sottocampo sarà convogliata verso la cabina di raccolta, che avrà la funzione di convogliare l'energia in MT verso la stazione AT. Tale cabina sarà prefabbricata e sopraelevata rispetto al suolo su sostegni flottanti. Dalla cabina di raccolta partirà il cavidotto in media tensione per la stazione AT. Le aree destinate all'impianto agrovoltaico ricoprono globalmente una superficie di circa 38 ha.

Impianto di produzione e distribuzione idrogeno

L'impianto di produzione di idrogeno sarà costituito da n.10 elettrolizzatori H-Tec Serie-ME: ME 450/1400 della potenza di 1MW cadauno, con produzione unitaria di 450 Kg/giorno alimentati in bassa tensione a 400V con 350Kg/h di acqua potabile. Per fornire acqua potabile agli elettrolizzatori, c'è la necessità di utilizzare un addolcitore che elimini il calcare, essendo l'acqua pugliese particolarmente dura.

[...] L'impianto per la produzione e distribuzione di idrogeno verde avrà le seguenti caratteristiche:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- cabina di smistamento MT
- cabine di trasformazione MT/BT;
- rete elettrica di collegamento in bassa tensione;
- addolcitore industriale;
- elettrolizzatori da 1MW/cad.;
- storage da 4MW/cad.;
- sistema di stoccaggio di idrogeno;
- realizzazione di una riserva idrica per la produzione di idrogeno;
- realizzazione di un'area utile per i VVF;
- installazione di muri tagliafiamma;
- separatore di liquidi;
- pipelines per la distribuzione di idrogeno (Rete SNAM, Ferrovie dello Stato);
- sistema di compressori e pompe per il rifornimento delle auto ad idrogeno;
- realizzazione di una viabilità interna;
- strutture adibite alle attività didattiche ed uffici.

L'intervento terminerà con l'edificazione di una stazione di servizio, completa anche di punti di ricarica per auto elettriche fast e superfast, punto ristoro e parcheggio. Il sito verrà alimentato dal parco fotovoltaico con una potenza in immissione pari a 29,97 MW. Durante le ore notturne il sistema di accumulo interverrà per garantire una continuità di produzione di idrogeno. L'idrogeno prodotto sarà distribuito totalmente fra la Rete Nazionale SNAM e la stazione di rifornimento per auto alimentate da fuel cell e per Ferrovie Appulo Lucane. [...] L'idrogeno prodotto dagli elettrolizzatori sarà stoccato in adeguati silos in forma liquida, quindi mantiene la pressione di 1 atm, ma viene portato a -252,8°C, cercando di evitarne l'evaporazione, poiché esso in atmosfera può creare diversi pericoli. Il collegamento avviene mediante pipelines in acciaio in maniera da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del fluido. Attualmente le infrastrutture legate alle stazioni di rifornimento di idrogeno in Italia sono molto poco diffuse contrariamente alla tendenza europea. Il plant di una stazione di rifornimento ad idrogeno è molto simile a quelle a gas naturali quindi poco ingombrante e molto funzionale. Quindi, i veicoli a idrogeno e le infrastrutture di rifornimento e produzione sono complementari e devono entrambi penetrare con successo nel mercato dei trasporti per avere successo. L'impianto di distribuzione di idrogeno deve essere dotato di impianti elettrici, di terra e di protezione dalle scariche elettriche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo 1968. L'alimentazione delle varie utenze, fatta eccezione per gli impianti idrici antincendio, deve essere intercettabile, oltre che dalla cabina elettrica, anche da un altro comando ubicato in posizione protetta. Le tubazioni e le strutture metalliche devono essere connesse con l'impianto generale di messa a terra».

Secondo quanto riportato dal Proponente, «un idrogenodotto, di lunghezza pari a circa 6,5 km, servirà a trasportare in forma gassosa l'idrogeno prodotto nell'impianto al più vicino punto di connessione della rete SNAM esistente. Il tracciato ricade per un tratto nell'Area Parco nazionale dell'Alta Murgia, ma seguirà interamente la viabilità esistente e sarà interrato; le tubazioni utilizzate saranno in acciaio ASTM A 106 grade B, di Dn 65-160 mm posizionate ad una profondità superiore a 1m».

Opere di connessione

«Le opere connesse all'impianto fotovoltaico consentono il trasferimento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fv alla Rete di Trasmissione Nazionale o al sito di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno; possono essere riassunte come segue:

- Cavidotto in media tensione per la connessione tra l'impianto di produzione e la stazione di elevazione AT;



Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Le differenti aree dell'impianto fotovoltaico verranno collegate mediante cavidotto interrato di media tensione che si collegherà alla SSE adiacente alla Stazione RTN con una lunghezza pari a circa 24 km, il cui tracciato ricade interamente nei comuni di Toritto e Palo de Colle, su viabilità esistente.

- Cavidotto in media tensione per la connessione tra l'impianto di produzione di energia elettrica e il sito di produzione e distribuzione di idrogeno;

Per quanto concerne la produzione di idrogeno, parte della distribuzione avverrà sotto forma gassosa all'interno di un idrogenodotto interrato collegato al più vicino punto di smistamento della rete SNAM».

Localizzazione

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Relazione paesaggistica, elaborato *R_2_19_07_RELPAESAGGIO-RELAZIONE_PAESAGGISTICA*), «L'area individuata per la realizzazione della presente proposta progettuale interessa i territori comunali di Toritto, Palo del Colle e Grumo Appula, in provincia di Bari. La localizzazione delle opere è stata effettuata dopo un'accurata preliminare selezione delle aree idonee, tra cui l'assenza di vincoli paesaggistici e archeologici di cui al PUTT/p e al PPTR eventualmente presenti, in una porzione di territorio di circa 720 km² [...]».

Secondo quanto riportato dal Proponente (cfr. Relazione tecnica, Elaborato *R_2_1_01_RELTECNICODESCRITTIVAFV-signed_firmato*), «L'area individuata per l'installazione dell'impianto è posta a circa 8 km da Toritto, 16 km dal centro abitato di Cassano delle Murge, a circa 2 km dal Comune di Quasano e a circa 10 km dal Comune di Grumo Appula.

L'impianto è suddiviso in diverse aree i cui accessi sono garantiti attraverso viabilità esistente. In particolare il sito è raggiungibile direttamente dalla SP 89 e SP 72 e attraverso viabilità locale.

L'area si presenta sostanzialmente sub-pianeggiante».




Fig. 1 Localizzazione dell'impianto (Cfr, INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO SU ORTOFOTO, Elaborato D-3.1-01-ORTOFOTOIMP)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Elementi costituenti l'impianto agro-colturale e di mitigazione

L'impianto prevede un progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola, consistente nella realizzazione di un *prato permanente stabile* (prato permanente polifita di leguminose e graminacea), più attività di pascolo ovino.

Secondo quanto riportato dal proponente (cfr. Relazione pedo-agronomica e zootecnica, elaborato *ELAB. R_2_20_01_RELPEDAGROZOO-_RELAZIONE_PEDO-AGRONOMICA_E_ZOOTECNICA_(1)*) «L'area su cui verrà inserito l'impianto agrovoltico è attualmente caratterizzata (...) da un seminativo. La realizzazione dell'impianto porterà alla conversione del seminativo in una porzione a pascolo equivalente alla superficie interessata dalla posa in opera dei pannelli fotovoltaici. (...) Sulla porzione appena analizzata, attualmente caratterizzata dalla presenza del seminativo, si provvederà a realizzare tre tipologie di interventi, ovvero:

1. Realizzazione di pascolo nell'area investita dai pannelli fotovoltaici, per una superficie pari a 36.72 ha, ove si avrà allevamento di ovini; (...) In particolare si provvederà a condurre circa 150 capi di razza Altamura, ingenerando un carico di pascolo di circa 4.1 ovini/ha/anno sulla superficie analizzata pari a 36.72 ha. La realizzazione dell'area a pascolo verrà completata dalla posa in opera di una recinzione perimetrale, costituita da un muro in pietra per la parte inferiore, ed una rete metallica anti scavalco nella porzione superiore, atta ad evitare l'intromissione di predatori. Nel muro verranno lasciati varchi di passaggio per la piccola fauna. (...) Per garantire il ricovero degli ovini e le operazioni di mungitura, verranno dislocate lungo il perimetro del pascolo 20 mini-stalle.

2. Allevamento di api mediante l'installazione di 20 alveari;

3. Imboschimento su una superficie di circa 4.28 ha; (...) Nell'area posta lungo il margine meridionale dell'impianto agrovoltico è prevista la realizzazione di un imboschimento su una superficie pari a circa 0.29 ha ed una larghezza minima di 20 m. (...) La scelta potrà ricadere su piante capaci di garantire anche buona fioritura e, di conseguenza, utili all'approvvigionamento delle api, come ad esempio il rosmarino (*Salvia rosmarinus*), il timo (*Thymus vulgaris*), la ginestra odorosa (*Spartium junceum*) utilissima anche per la sua capacità di miglioratrice del terreno poiché azotofissatrice e di implementazione della stabilità dei versanti, il lentisco (*Pistacia lentiscus*), la fillirea (*Phillyrea angustifolia*), olivastro (*Olea europaea*) e simili. Lo strato arboreo vedrà la messa a dimora di alberi del genere *Quercus*, scelti tra *Q. gr. pubescens*, *Q. coccifera* e *Q. ilex*, particolarmente indicati per la tipologia di clima riscontrato.

4. Erbaio sulla restante superficie di 10.84 ha. (...) La porzione di seminativo posta tra la strada asfaltata e la parte imboschita, pari a circa 10.84 ha, verrà condotta ad erbaio. Il fine è quello di garantire integrazione all'alimentazione degli ovini presenti e possibilità di approvvigionamento delle api».

CONSIDERATA la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento così come ricostruita dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari nel proprio parere di competenza sopra citato (prot. 3280-P del 14.03.2024 gli atti di questa SS PNRR con prot. 9537-A del 26.03.2024) e di seguito riportata”.

«1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

«1.1 Beni paesaggistici

[...]

1.1.c In base al PPTR vigente l'intervento prevede l'interessamento dei seguenti UCP, sia per diretta incidenza (cavidotto) sia per la posizione limitrofa dell'intervento alle componenti di paesaggio elencate:

- UCP – Tratturi Regio Tratturo Barletta Grumo,
- UCP – area di rispetto della rete dei tratturi;
- UCP – area di rispetto del Casato Giuliano “Testimonianze della Stratificazione insediativa” (in Palo del Colle)
- UCP – strade di valenza paesaggistica Sp 89, Sp 159, Sp 72;

1.1.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- le aree di proprietà pubblica del Tratturi Regio Tratturo Barletta Grumo - tutelato ai sensi dei DDMM 15.06.1976, 20.03.1980 e 22.12.1983 e relative fasce annesse;

Nell'ambito distanziale di indagine di circa 3 km dall'area di intervento sono presenti, inoltre, fra i principali beni e ulteriori contesti paesaggistici le seguenti componenti ricadenti nei comuni di Santeramo in Colle e Laterza:

- BP – Fiumi e torrenti e acque pubbliche “Lamasinata”

- BP – Boschi (rilevate 51 componenti, di cui il bosco principale dista 340 mt dal sito in cui è previsto l'impianto fotovoltaico)

- BP – Parchi e Riserve – Parco Nazionale dell'Alta Murgia DPR 10.03.2004 (Distante 490 mt dal sito in cui è previsto l'impianto fotovoltaico)

- BP – Zone di interesse archeologico (Rilevate n.2 componenti: “Legna” vincolo DM 12/06/1997; “Grotta di San Martino” vincolo DM 03/07/2008 (distante 450 mt dal cavidotto)

- UCP – Siti interessati da beni storico-culturali – si rilevano le seguenti 32 componenti: Masseria Vessia, Jazzo Zona Bosco Pompei, Masseria, Masseria Il Quarto, Jazzo Censo, Santuario della Amdonna delle Grazie, Masseria Pompei, Masseria del Misero, Masseria Grattagrise, Casino maggi, Jazzo la Sentinella, Jazzi Lamadenza, Jazzo Crocitto di Toritto, Masseria La Sentinella, Jazzo Chieffi, Masseria Stellucci, Jazzo Attorre, Masseria Tricarico, Masseria il Gendarme, Masseria Lo Zita, Lamione di Giannone, Masseria Castelli di Cristo, Masseria Palipalucci, Jazzo, Masseria Della Città, Jazzo Don Ciccillo, Jazzo Gueddo, Masseria a Corte Cicero, Jazzo, Masseria Frasca, Jazzo della Città, Masseria Colantano.

- UCP – Regio Tratturo Barletta Grumo, (attigua all'area in cui è previsto l'impianto fotovoltaico)

- UCP – Reticolo Idrografico Regionale (rilevate 4 componenti molto prossime alle aree di intervento)

- UCP – Strada a valenza paesaggistica (rilevate 4 componenti: Sp 89, Sp 159, Sp 72 (queste direttamente prospicienti le aree di intervento); Sp 97.

- UCP – Grotte (rilevate 10 componenti).

- UCP – Siti di rilevanza naturalistica SIC-ZPS (distanza circa 400 mt dal sito in cui è previsto l'impianto fotovoltaico).

- UCP – Lame e gravine (rilevate 10 componenti).

- UCP – Doline e Geositi (rilevate 22 componenti).

1.3 Beni archeologici

1.3.a. L'intervento interferisce direttamente con i seguenti beni archeologici:

il Regio Tratturo Barletta Grumo (area di posizionamento impianti e cavidotto), all'interno dei limiti comunali di Toritto, in corrispondenza delle loc. Parevaccano, per circa 4 km; i Tratturi sono soggetti a vincolo archeologico imposto con DM del 22.12.1983 emesso a tutela dell'intera rete tratturale delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia, in quanto “di notevole interesse per l'archeologia, la storia politica, militare, economica, sociale e cul-turale in genere”. L'esatta individuazione e delimitazione di ciascun tronco tratturale, già presente tra gli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente che tutela i tratturi quali “Testimonianze della stratifica-zione insediativa”, è stata messa a punto dal “Quadro di Assetto dei Tratturi” redatto dalla Regione Puglia, che classifica il Tratturo in oggetto quale elemento di tipo A, “tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo”.

1.3.b. Si registrano nel raggio di 3000 m circa una decina di segnalazioni archeologiche».

CONSIDERATI gli impatti verificati o potenziali e le valutazioni circa la qualità dell'intervento così come riportati dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale su menzionato (prot. 9537 del 26.03.2024 agli atti di questa SS PNRR con prot. 9537 del 26.03.2024).

«2.1 Beni paesaggistici



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Si rappresenta che nell'area di intervento è presente un edificio rurale e alcune alberature di cui non si tiene conto nella proposta progettuale.

2.2.c Si riferisce sin d'ora che il progetto interviene in un'area attigua al Regio Tratturo Barletta-Grumo, tutelato direttamente dalla Parte II del Codice dei BB.CC (salvo altre componenti di cui si effettueranno verifiche nell'istruttoria finale) e pertanto si sottolinea l'evidente criticità relativa anche alla non idoneità dell'area prescelta ai sensi del dl n.50/2022, il quale fissa una distanza di 500 m quale fascia di rispetto da immobili sottoposti a vincolo dal Codice BBCC, in aggiornamento dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del dl n.199/2021 e ss.mm.ii.

Si fa presente che la perimetrazione cartografica riportata nel Piano Paesaggistico Regionale della componente "Aree appartenenti alla rete dei tratturi" e relativa "area di rispetto" riferita al Regio Tratturo Barletta Grumo, come facilmente si evince dalla cartografia, riporta un'anomalia grafica dovuta al fatto che il vincolo archeologico ricade unicamente sulle aree tratturali di proprietà demaniale. Ciò non toglie che l'intera estensione dell'asse tratturale (che come è noto presenta larghezza pari a 111 metri) presenti, rispetto ai tratti attigui, i medesimi valori culturali e il medesimo interesse archeologico meritevole di tutela.

Si segnala, sempre nell'ambito della non-idoneità dell'area prescelta, ai sensi del dl n.50/2022, la vicinanza del progetto al BBCC tutelato della Grotta di San Martino (DM 03/07/2008) distante 450 mt dal cavidotto.

2.3 Beni archeologici

2.3.a. Il progetto comporta potenziali impatti negativi su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente conservate nel sottosuolo, prevedendo attività di scavo e movimento terre, per l'installazione degli impianti e del cavidotto.

2.3.b. L'intervento è ubicato entro un'area buffer di 2.500 m dai seguenti siti archeologici:

- Il cavidotto e l'area impianti interferiscono direttamente, per circa m 4000, con il Regio tratturo Barletta-Grumo Appula (tutelato ai sensi del DM 22.12.1983);
- Il cavidotto interferisce con la Masseria Storica Pilapalucci del XVI secolo, nell'agro di Toritto (sito 7, Relazione);
- Il cavidotto risulta prossimo al sito di Bernetto-San Savino, nell'agro di Palo del Colle dove è stato documentato rinvenimento di monete del periodo magno-greco, indiziario della presenza di un insediamento e del casale annesso (sito 1 Relazione);
- Il cavidotto interferisce presso loc. Stagliano, con una segnalazione archeologica relativa alla presenza di un casale, di cui si conserva la notizia bibliografica nell'agro di Palo del Colle (sito 4 Relazione);
- Il cavidotto è ubicato a circa m 500 dal sito di masseria delle Mura, nell'agro di Palo del Colle, dove sono attestate una chiesa e una masseria datati al 1646 (Sito 3 Relazione);
- Il cavidotto è collocato a circa m 800 dal sito della Grotta di S. Martino, nell'agro tra Toritto e Palo, che ha restituito importanti attestazioni relative al Paleolitico superiore e alla frequentazione in età preistorica dell'area; l'area risulta oggetto di vincolo ai sensi della L. 42/2004 con decreto emesso in data 03/07/2008, (sito 6 Relazione con bibliografia);
- Il cavidotto è ubicato a circa m 100-1500 dal sito di masseria Marescia, nell'agro di Palo del Colle, caratterizzato da un'area di dispersione di frammenti fittili di età preromana (noto da bibliografia, GNA Geo-portale per l'archeologia);
- Il cavidotto è collocato a circa m 1800 dal sito del casale di Auricarro, nell'agro di Palo del Colle (sito 2 Relazione);
- Il cavidotto è ubicato a circa m 2500 dal sito di Masseria Ferri, nell'agro di Palo del Colle, che ha restituito importanti e notevoli attestazioni relative ad un insediamento di età romano-imperiale (sito 5 Relazione);

La densità dei siti su elencati, tra cui alcuni molto prossimi o interferenti con il Regio Tratturo Barletta Grumo Appula, evidenzia quindi il potenziale archeologico dell'area. Tali siti potrebbero essere molto più estesi di quanto riprodotto dalle segnalazioni edite.



Il comparto territoriale esaminato si inserisce nell'ambito della Puglia centrale, caratterizzato morfologicamente da modesti rilievi pedemurgiani, i quali hanno contribuito, in concomitanza alla presenza di incisioni torrentizie (lame), a delineare la trama insediata del territorio.

Le più antiche tracce di frequentazione dell'area in esame sono riscontrabili presso lama Parco Nuovo (Toritto), Mangiaquero (Palo del Colle) con il sito della grotta di San Martino: una cavità carsica occupata senza soluzione di continuità dalla Preistoria sino all'età moderna. Qui, alcune indagini sistematiche hanno permesso di evidenziare la presenza di pitture parietali e incisioni, molto consunte, attribuibili sulla base dei confronti, all'epigravettiano finale e Eneolitico (Princigalli 2006). All'età del Bronzo sono da assegnare alcuni frammenti di ceramica d'impasto, che si collegano alle evidenze segnalate a circa 2 km, presso località Lago del Bosco, lama Madonna degli Angeli e costanti in frammenti litici (Crispino 2009). Tali spargimenti si relazionano al vicino sito di contrada Legna, posto su di un pendio che sovrasta lama D'Ameli, frequentato senza soluzione di continuità fino dalla Protostoria all'età altomedievale e caratterizzato per questa fase da una possente struttura muraria che si sviluppa per oltre 15 m, indiziaria di un insediamento ben più strutturato, oggetto di indagini condotte negli anni '90 da questa Soprintendenza.

Dal punto di vista storico è importante rimarcare la menzione pliniana relativa a Palo del Colle, annoverata e tra i popoli della seconda regione d'Italia con il nome di "Palionensi", in riferimento al probabile toponimo "Palion", che sembra tradire un'ascendenza greca.

Per quanto concerne la centuriazione un aspetto rilevante è legato alla costituzione dei municipia di Barium e Butuntum, i quali esercitarono una qualche forma di influenza amministrativa sugli abitati oggetto dell'intervento. Benché sia difficile tracciare i limiti dell'ager Varinus e Botontinus, è intuibile che il comparto si organizzi territorialmente in relazione a queste due città. Gli insediamenti in area extraurbana prediligono anche per questa fase la prossimità alle lame. Si tratta di aree di spargimento, abbastanza puntuali e assimilabili per estensione, densità e quantità di frammenti al modello delle case/ville. Queste si rintracciano a Palo del Colle presso le località di Ferri (lama D'Ameli) e Marescia. A partire dall'età medievale il territorio appare organizzato secondo il sistema del villaggio fortificato, con frequentazioni più o meno stabili e di carattere rurale, fra cui si segnala il casale di Auricarro, presso lama Lamasinata.

2.3.c. Si riscontra la documentazione pervenuta a questo Ufficio, pubblicata sul sito del mite (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8573/12641>) e si fa presente che quest'ultima non risulta elaborata ai sensi della normativa vigente (art. 41, allegato 1.8 del d.lgs. 36/2023), adeguata alle nuove linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 - DPCM del 14 febbraio 2022.

Per quanto riguarda l'attribuzione di Rischio in base alle criticità evidenziate, nella Relazione archeo-logica p. 41 si riscontrano le seguenti valutazioni:

"Il Rischio Archeologico Relativo all'opera in progetto costituisce quindi l'effettivo rischio da considerarsi al momento della realizzazione dell'opera. I valori di Rischio così ottenuti corrispondono a quattro gruppi sintetizzati in "alto, medio, basso e molto basso. Nel caso in oggetto si registra un **RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO ESTREMAMENTE BASSO** per tutte le opere in progetto, ad eccezione delle aree più prossime al sito ACCC 7 (potenziale archeologico trascurabile di grado 1) posto ad una distanza compresa tra 0 e 50 metri dalle opere in progetto e quindi caratterizzata da un **RISCHIO ARCHEOLOGICO RELATIVO MEDIO**".

Considerato che le ricognizioni sul campo non hanno dato alcun esito: "L'attività di ricognizione archeologica sul campo, fortemente condizionata dalle pessime condizioni di visibilità in superficie, non ha consentito di individuare alcun elemento di interesse archeologico" (Relazione archeologica, p. 14). Si evidenzia un grado di visibilità dei suoli inadeguato ad esaurire le esigenze del quadro conoscitivo di base, come evidenziato dal medesimo documento nella Tavola 8 a p. 21, pertanto, a parere di chi scrive, la valutazione del rischio di impatto appare in larga parte non riscontrata mediante l'attività sul campo;



Si ritiene, inoltre, in ragione delle evidenze sopra riscontrate e della diretta interferenza con il Regio tratturo, che il grado di rischio del progetto sia almeno di tipo Medio.

Per quanto concerne gli aspetti archeologici, nel richiamare quanto sopra ribadito, si evidenzia che le opere in progetto ricadenti nell'ambito territoriale di Toritto e Palo del Colle si pongono in un contesto che riveste un certo potenziale insediativo, posto ai 'margini' della ricerca e della riflessione storica per molto tempo. Il potenziale del comparto è da ricercare sia in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali, come ad esempio le attività silvo-pastorali, dalla toponomastica dei luoghi, che dall'ubicazione topografica, lungo direttrici che permettono di raccordare gli altipiani murgiani alla costa, ben indiziate dalla presenza del Regio Tratturo Barletta–Grumo Appula (DM del 22.12.1983), infatti, l'esatta individuazione e delimitazione di ciascun tronco tratturale, già presente tra gli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente che tutela i tratturi quali "Testimonianze della stratificazione insediativa", è stata messa a punto dal "Quadro di Assetto dei Tratturi" redatto dalla Regione Puglia, che classifica il Tratturo in oggetto quale elemento di tipo A, "tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico – ricreativo".

Sotto il profilo della tutela archeologica, si ritiene che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità; le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica».

CONSIDERATO che sulla base della documentazione acquisita e pubblicata, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, nel proprio parere endoprocedimentale citato, ha espresso **le proprie valutazioni sull'intervento** in oggetto rappresentando quanto segue:

«Riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) e Linee Guida 4.4.1.

Per quanto attiene alle norme di tutela del paesaggio va riferito quanto segue: il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), inquadra l'area interessata dall'impianto nell'Ambito territoriale "Puglia Centrale". Le Schede d'Ambito 5.5 (Puglia Centrale) e 5.6 (Alta Murgia) riportano: le caratteristiche delle strutture di paesaggio; le regole di riproducibilità delle invariabili strutturali; le criticità e dinamiche in atto. Infine, fornisce indirizzi e direttive per il raggiungimento degli "obiettivi di qualità" prefissati dal Piano stesso.

Nella sezione C della Scheda d'Ambito 5.5, a titolo di esemplificazione, in attinenza al caso di specie, si ritrova quanto segue: alla voce "*Struttura e componenti antropiche e storico-culturali*", si esplicitano i seguenti "*obiettivi di qualità*":

«Migliorare la qualità ambientale del territorio; Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo; Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.» Gli indirizzi forniti sono: *«tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico»;* sono fornite le direttive cui i progetti e i programmi devono adeguarsi che devono prevedere e promuovere:

«azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza; azioni di restauro e valorizzazione dei giardini storici produttivi delle ville suburbane».

Altri obiettivi sono: *«Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; Valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati».* Tra gli indirizzi: *«tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale».*

In merito alle "Componenti visivo-percettive", fra gli "obiettivi di qualità" si riportano: *«Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia; Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale».* I relativi indirizzi conducono a *«Salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR»;* pertanto le direttive *«impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche».* Altri obiettivi riconosciuti sono: *«Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata».* Le direttive, pertanto, *«impediscono le trasformazioni*



territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali».

Infine, nella sezione B, dedicata alle invarianti strutturali, è segnalata l'importanza de: «*Il sistema delle masserie storiche fortificate e dei relativi annessi che punteggiano la piana, antichi capisaldi del territorio rurale*»; ne viene riconosciuto lo stato di conservazione ed evidenziate le criticità: «*Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza*». L'invariante strutturale è, pertanto, garantita «*Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici e funzionali del sistema delle masserie storiche*».

La Scheda 5.6 insiste sull'obiettivo della tutela percettiva: «*valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale; ... salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito*». Fra le direttive, si auspicano progetti che: «*valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce*».

Il PPTR è corredato delle Linee Guida 4.4.1. Energie Rinnovabili, in cui si stabiliscono i criteri per la realizzazione degli impianti, si individuano le aree idonee alla localizzazione di impianti e impartiscono criteri guida alla progettazione di nuovi impianti definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico. «*Nell'ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere, i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza delle aree produttive e dei grandi bacini estrattivi*», si dovranno considerare, quindi, gli impianti FER come occasioni di ridefinizione di contesti degradati evitando di interessare aree agricole costellate di beni variamente tutelati. Il Piano, inoltre, offre numerosi suggerimenti operativi per la progettazione, riportando esemplificazioni sull'inserimento e la disposizione nel contesto paesaggistico dell'impianto, nonché riferimenti ad aspetti volti all'applicazioni di principi di corretta progettazione del paesaggio in funzione degli effetti derivanti dal rapporto con la forma del territorio.

Le Linee Guida, pur non essendo un testo prescrittivo/normativo, tuttavia tracciano un indirizzo operativo fondato su una concezione progettuale integrata ad un attento sguardo al paesaggio: i contenuti delle suddette linee guida non trovano accoglienza nel progetto in esame che non ne tiene conto.

Riferimenti al DM 10.09.2010

L'art. 16 dell'allegato del DM 01.09.2010, reca, nel paragrafo dal titolo: «*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*», gli indirizzi da rispettare nel progetto e i requisiti da possedere; ad es. detta il «*riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati...consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti*». Il documento richiede una «*progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio*»; reputa necessaria una «*sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico,*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

naturale e paesaggistico». Infatti, in testo prosegue: «deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale».

Riferimenti alle Linee Guida in Materia di impianti Agrivoltaici del MITE

Le Linee Guida del MITE descrivono e dettano i requisiti di conformità per gli impianti agrivoltaici. L'aspetto essenziale è l'integrazione fra la componente energetica e quella produttiva. A questo si aggiunge l'importanza della continuità agricola; l'obiettivo è garantire che l'impianto sia effettivamente sostenibile e non introduca forte trasformazione del contesto produttivo e ambientale. Per quanto di competenza, per l'aspetto culturale e paesaggistico, l'integrazione corretta fra aspetto agrario e tecnologico in termini di densità e il rapporto con le preesistenze rilevabili nel contesto assume un fattore di indirizzo nella valutazione.

Si riporta il paragrafo 2.3 relativo ai requisiti (cfr p.20). *«REQUISITO A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico". ... Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA). $S_{agricola} \geq 0,7 \cdot Stot$ ». In generale, si definiscono impianti Agrivoltaici, impianti «che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili».*

Il progetto, nello specifico, non contiene elementi di coerenza con le Linee Guida, non rilevando un piano agronomico produttivo.

Criticità del progetto

L'impianto fotovoltaico in oggetto sarà composto da 45.344 moduli fotovoltaici, basculanti con altezze da terra, nella massima estensione, di circa 3 mt. L'insieme di 26 moduli, collegati tra loro elettricamente in serie, formerà una stringa elettrica; saranno installate un totale di 1.744 stringhe elettriche, la potenza installata è di 30,38 MWp; l'area interessata dall'occupazione del fotovoltaico è pari a oltre 50 ettari attestandosi per oltre 1,3 km lungo il Tratturo.

Il progetto è caratterizzato da una esclusiva attenzione all'aspetto tecnologico senza alcuna analisi di contesto e inserimento paesaggistico né si considerano soluzioni volte ad armonizzare la proposta con le componenti tutelate.

La dimensione enorme del suolo interessato da elementi tecnologici, fittamente inseriti in un territorio fragile e connotato da caratteri specifici oltre che da componenti paesaggistiche e culturali estremamente prossime, costituisce fonte di impatto e grande criticità.

Come di evince dal Layout di Impianto (cfr. D_3_09_01_LAYOUTIMPV) l'area è densamente occupata dai pannelli e dalle strutture tecnologiche di produzione di energia; l'area destinata al progetto fotovoltaico è estesa per la quasi totalità della superficie interessata. Questo dato contrasta con il requisito base fornito dalle Linee Guida del MITE che riporta, ad esempio, quale area destinata all'attività agricola un'estensione pari almeno al 70%. Ad ogni buon conto le Linee Guida definiscono impianti agrivoltaici gli impianti «che consentano di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili». Da quanto si evince dal progetto l'integrazione fra l'elemento produttivo energetico e quello agrario non è presente. Vi è una mera indicazione di uso a pascolo, su terreni attualmente agricoli e quindi in difformità con la destinazione d'uso attuale. La coerenza con le Linee Guida non è definita e non vi sono elementi sufficienti ad dimostrare il carattere integrato del progetto. Pertanto, tale impianto appare essenzialmente un impianto fotovoltaico tradizionale con l'aggravante dell'impatto delle strutture elevate dal suolo.

Si sottolinea che gli atti pervenuti testimoniano della trascuratezza rispetto allo studio percettivo dell'opera proposta. Appare singolare che un progetto che si innesta su un crocevia le cui strade sono classificate dal PPTR quali "Strade a Valenza Paesaggistica" non riporti approfondimenti in merito. Resta evidente, al di là di tutto, che l'intervento,



attestandosi lungo tre strade a valenza paesaggistica nonché lungo il Tratturo Regio, quale percorso armentizio di valenza storica, archeologica e paesaggistica, e in considerazione della vastità dell'intervento nonché dell'altezza dei moduli tecnologici stessi, produca un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento della percezione delle connotazioni agropastorali del contesto di inserimento, quale propaggine dell'area murgiana. Tale contesto è tutelato dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti di tutela dell'identità storico culturale del paesaggio così come riportato nella Scheda d'Ambito 5.5 e 5.6 sopra citate. Inoltre, l'impianto, così come progettato, non tiene in considerazione la presenza di un immobile rurale, unitamente alle alberature esistenti, sito all'interno dell'area di intervento che, per quanto non sottoposto espressamente a tutela, rappresenta una testimonianza dell'edilizia rurale minore che necessiterebbe di continuare a conservare ed esprimere il proprio valore identitario all'interno del sito.

Si sottolinea che l'impianto insiste proprio su un'area del Tratturo Regio che presenta una discontinuità grafica (basta verificare la cartografia riportata nel PPTR) dovuta al fatto che il vincolo archeologico ricade unicamente sulle aree tratturali di proprietà demaniale. Tuttavia, l'assenza di vincolo archeologico nel tratto in parola nulla toglie al valore archeologico delle aree di proprietà non-demaniale che compongono l'originaria estensione del tratturo pari, come è noto, a 111 metri di larghezza; pertanto, rispetto ai tratti attigui, l'area di proprietà privata, su cui insiste parzialmente il progetto, presenta i medesimi valori culturali e il medesimo interesse archeologico meritevole di tutela.

Si segnala, che il progetto interviene in un'area attigua al Regio Tratturo Barletta-Grumo, tutelato direttamente dalla Parte II del Codice dei BB.CC (salvo altre componenti di cui si effettueranno verifiche nell'istruttoria finale) e pertanto si sottolinea l'evidente criticità relativa alla non idoneità dell'area prescelta ai sensi del dl n.50/2022, il quale fissa una distanza di 500 m quale fascia di rispetto da immobili sottoposti a vincolo dal Codice BBCC, in aggiornamento dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del dl n.199/2021 e ss.mm.ii..

Sempre nell'ambito della non-idoneità dell'area prescelta, ai sensi del dl n.50/2022, si fa presente la vicinanza del progetto al BBCC tutelato della Grotta di San Martino (DM 03/07/2008).

Si fa presente, in termini di impatti cumulativi che nelle aree circostanti, nel territorio comunale di Toritto, Grumo Appula e Palo del Colle (BA), sono presenti progetti sono in corso di autorizzazione e/o già autorizzati altri impianti da fonti rinnovabili, sia eolici che fotovoltaici, in sede regionale e provinciale».

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere su menzionato, sulla base dell'istruttoria effettuata, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'impianto per le motivazioni di seguito riportate.

«Per quanto sopra delineato, il progetto così come proposto introduce elementi di assoluta criticità nel contesto paesaggistico di riferimento. Si evidenzia: la non-idoneità ai sensi del dl n.50/2022, sostenuta da una valutazione specifica svolta nel merito delle interferenze con le componenti di paesaggio, la densità insediativa dell'apparato tecnologico, il contrasto con i requisiti di cui alle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici, contrasto con gli Obiettivi di Qualità delle norme di settore sugli impianti FER sopra richiamate, per l'estensione e l'uniformità insediativa dell'impianto, la prossimità straordinaria del progetto Fotovoltaico e Stazione Idrogeno con il Tratturo Regio (o interferenza diretta anche se non giuridicamente attestata, come sopra rappresentato), la contiguità con le Strade a Valenza Paesaggistica e quindi la diretta interferenza visuale con tali componenti.

Il progetto altererebbe gli assetti tradizionali del contesto tutelato e meritevoli di valorizzazione, apportando su una grande estensione di territorio un fattore stravolgente di alterazione dei caratteri. Inoltre, il rapporto visuale con le percorrenze storiche, i manufatti tutelati e con i beni ivi presenti risulterebbe non compatibile.

Per le ragioni e le valutazioni sopra riportate, per gli aspetti di propria competenza, la Scrivente conclude che l'impianto agrivoltaico unitamente alla stazione di idrogeno così come proposto risulta incompatibile con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di inquadramento, pertanto, esprime parere negativo.



Si potrà valutare un progetto che risolva le criticità sopra menzionate, che consenta di verificare la rispondenza ai requisiti di idoneità alle norme sopra richiamate, di compatibilità con le componenti di paesaggio del territorio e di efficace inserimento nel contesto agrario storico culturale, superando puntualmente quanto sopra descritto.

In relazione alla verifica della compiuta redazione della relazione paesaggistica, ai fini dell'autorizzazione ex art. 146 del Dlgs 42/04, per quanto di competenza, la Scrivente è del parere che sia necessario un approfondimento di dettaglio in relazione all'attraversamento del cavodotto del Tratturo e agli adeguamenti stradali o altre opere in prossimità di aree che ricadono all'interno o in prossimità delle componenti di paesaggio, in quanto non risultano specificate con adeguata documentazione le eventuali interferenze con il quadro delle tutele ivi presenti, così come specificato nella nota Sabap n. 995_27.01.2023, in cui si rilevava la non esaustività della documentazione progettuale»

CONSIDERATO che, a conclusione del proprio parere endoprocedimentale, per quanto attiene gli aspetti archeologici, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari, ha altresì specificato quanto segue:

«Si rappresenta da ultimo che, laddove l'esito della procedura dia luogo all'avvio dei lavori in parola, ai fini della tutela archeologica si riportano di seguito prescrizioni e adempimenti che restano un obbligo cui ottemperare in eventuali ulteriori sviluppi e atti del procedimento:

- Siano effettuati prospezioni geofisiche preliminari all'avvio delle attività di scavo in corrispondenza del tratto in cui il progetto corre lungo il tracciato del Tratturo e nei punti di attraversamento trasversale, in quanto si reputa imprescindibile che l'intervento non inferisca in alcun modo le preesistenze archeologiche vincolate; pertanto qualunque nuova opera di scavo dovrà essere eseguita mediante "trivellazione orizzontale controllata" che scenda al di sotto dell'antico piano stradale da individuarsi da georadar, e si attesti ad una congrua distanza dal livello di cui le indagini georadar individuano le preesistenze.

- Al fine di verificare le risultanze delle indagini georadar, in via preventiva rispetto all'avvio delle operazioni di scavo, sarà necessario impiantare un saggio di scavo, ad opera di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti che operi sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, che riscontri l'effettiva profondità dell'antico tracciato viario, verifichi l'eventuale presenza della stratificazione di più tracciati stradali sovrapposti e consenta di pianificare l'adeguata profondità a cui attestare le operazioni di scavo previste da Progetto.

- Al fine, inoltre, di scongiurare qualsiasi rischio di impatto con il tracciato tratturale e con eventuali strutture sottostanti l'attuale piano di campagna, saggi di scavo saranno effettuati anche in corrispondenza dei punti di ingresso e di uscita dal sottosuolo della trivella, secondo un progetto da sottoporre preliminarmente alla competente Soprintendenza.

- I saggi archeologici, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, dovranno assicurare una sufficiente campionatura dell'area in parola; definizione del numero di saggi, collocazione ed estensione degli stessi potranno essere definiti all'esito degli eventuali sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche.

- Ulteriori prospezioni e saggi potranno essere richiesti a seguito della trasmissione e dell'analisi della documentazione richiesta.

- Per tutte le attività di scavo e movimento terre previste nel corso della realizzazione dell'Intervento sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico del richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce.

L'archeologo incaricato dal Richiedente dell'esecuzione delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà comunque essere redatta una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed, eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente. L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, in corso d'opera, sull'andamento delle attività di cui a tutti i punti precedenti. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini».

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la **tutela archeologica**, il Servizio II della DG ABAP nel proprio contributo istruttorio su menzionato (prot. 10279 del 04.04.2024) ha riportato quanto segue:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto in esame interferisce direttamente con le aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza, ed in particolare, per un esteso tratto, con il Regio Tratturo Barletta-Grumo, sottoposto a tutela archeologica con DM 22/12/1983;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, come dettagliato dalla stessa Soprintendenza;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione; si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 26, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

VISTA e CONSIDERATA tutta la documentazione, i pareri e le osservazioni pubblicati sul sito del MASE.

CONSIDERATO il parere della CT PNRR PNIEC trasmesso dalla DVA con la nota su menzionata.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore



agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.



CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi* e *direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio*, per i quali deve essere effettuata la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 3 Km di distanza dall'impianto fotovoltaico) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 3 Km di distanza dal progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'area di intervento appartiene agli ambiti paesaggistici "Puglia Centrale" e "Alta Murgia", interessando le figure territoriali di "La piana olivicola del nord barese", la "Conca di Bari" e "L'Altopiano murgiano". L'ambito della *Puglia Centrale* è caratterizzato dalla prevalenza di una matrice olivetata che si spinge fino ai piedi dell'altopiano murgiano. La delimitazione dell'ambito si è attestata principalmente lungo gli elementi morfologici



costituiti dalla linea di costa e dal gradino murgiano nord-orientale, individuabile nella fascia altimetrica, compresa tra i 350 e i 375 metri s.l.m., in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento delle pendenze. Questa fascia rappresenta la

linea di demarcazione tra il paesaggio della Puglia centrale e quello dell'Alta Murgia sia da un punto di vista dell'uso del suolo (tra la matrice olivetata e il fronte di boschi e pascoli che anticipa l'altopiano murgiano), sia della struttura insediativa (tra il sistema dei centri corrispondenti della costa barese e il vuoto insediativo delle Murge).

L'*altopiano murgiano* è un vasto e poco elevato altopiano (con quote massime sui 350 m), che degrada in modo più rapido ad ovest, verso la Fossa Bradanica e più dolce ad est, fino a raccordarsi, mediante una successione di spianate, all'attuale linea di costa del mare Adriatico. Il paesaggio, coerentemente con la struttura morfologica, varia secondo un gradiente nord-est /sudovest, dal gradino pedemurgiano alla fossa bradanica. La prima fascia, che poi è la porzione di maggiore interesse per questo studio, è costituita da un paesaggio essenzialmente arborato, con prevalenza di oliveti, mandorleti e vigneti che si attesta sul gradino murgiano orientale, elemento morfologico di graduale passaggio dalla trama agraria della piana olivetata verso le macchie di boschi di quercia e steppe cespugliate dell'altopiano. Il gradino rappresenta l'orizzonte visivo persistente per chi arriva dal versante adriatico. L'elemento di maggiore importanza risulta essere senz'altro il bosco Difesa Grande.

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale degli ambiti su menzionati sono indicate:

- [...] *le proposte industriali di insediamento di impianti di produzione di fonti energetiche rinnovabili appaiono la principale minaccia, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione delle visuali paesaggistiche.*

CONSIDERATO che nell'ambito interessato dalla *figura territoriale 5.1/La piana olivicola del nord barese* il PPTR, tra le invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale), riconosce: *“Il sistema agro-ambientale che, coerentemente con la struttura morfologica, varia secondo un gradiente ovest-est, dal gradino pedemurgiano alla costa. Esso risulta costituito da:*

- *le colture arborate caratterizzate dalla consociazione di oliveti, mandorleti e vigneti;*

- *la coltura di qualità dell'olivo che domina l'entroterra e si spinge, in alcuni casi, fino alla costa;”*.

Tale invariante, secondo il PPTR risulta minacciata, tra l'altro, dalla *“Realizzazione di impianti energetici”*, mentre la regola di riproducibilità della invariante sarebbe garantita *“Dalla salvaguardia e valorizzazione dei mosaici arborati del gradino pedemurgiano e delle colture storiche di qualità dell'olivo e del mandorlo[...]”* [cfr. PPTR Scheda d'Ambito 5 – Puglia Centrale. Sez. B.2.3.1 *La piana olivicola del nord barese*, p.53].

VALUTATO che l'intervento rappresenti un forte elemento di intrusione nel contesto paesaggistico in cui si inserisce, compromettendo, in misura presumibilmente irreversibile, ogni possibilità di implementazione e di valorizzazione dei mosaici arborati tipici della figura territoriale, apprezzabili, se non nell'area strettamente interessata dall'intervento, nel contesto paesaggistico di immediata prossimità.

CONSIDERATO che nell'ambito interessato dalla *figura territoriale 5.1/La piana olivicola del nord barese* il PPTR tra le invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale), riconosce: *“Il sistema delle masserie storiche fortificate e dei relativi annessi (frantoi, piscine) che punteggiano la piana olivata, capisaldi del territorio rurale e dell'economia olivicola predominante.”*

Tale invariante, secondo il PPTR risulta minacciata, tra l'altro, dalla *“Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui;*

- *Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza;”*, mentre la regola di riproducibilità della invariante è garantita *“Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici e funzionali del sistema delle masserie storiche;”*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

[cfr. PPTR Scheda d'Ambito 5 – *Puglia Centrale*. Sez. B.2.3.1 *La piana olivicola del nord barese*, p.53].

VALUTATO che, sebbene nell'area strettamente in esame non insistano masserie storiche (la Soprintendenza ha segnalato la presenza di un edificio rurale non menzionato dal proponente nella propria documentazione, non sottoposto a regime di tutela, tuttavia testimonianza della vocazione agricola del territorio), il progetto in esame, se realizzato, vista anche la consistenza territoriale del suo ingombro, rappresenterebbe un elemento di rilevante intrusione nel sistema di relazione tra masserie e intorno funzionale agricolo, che risulterebbe così compromesso in misura presumibilmente irreversibile.

VALUTATO che l'impianto in esame si ponga in netto contrasto con la salvaguardia degli elementi e dei manufatti storico-tradizionali del territorio, svilendo, piuttosto, il loro valore testimoniale e il loro potenziale come attrattori per la fruizione turistica e agrituristica del contesto di intervento.

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA ovunque siano localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con tecnologia integrata solare fotovoltaica e sistema ad idrogeno integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agrisolare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico.

CONSIDERATO che, con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito relative agli ambiti nei quali ricade l'area di impianto (Ambito 5 *Puglia Centrale* e Ambito 6 *Alta Murgia*) tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale figurano:

- *Migliorare la qualità ambientale del territorio;*
- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
- *Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo;*
- *Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;*
- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;*
- *Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;*
- *Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia;*
- *Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale;*
- *Valorizzare i grandi scenari e le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;*
- *Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.*

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- *tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

loro contesto, con particolare attenzione alle ville e ai casali storici suburbani e in generale alle forme di insediamento extraurbano antico;

- *tutelare e valorizzare il patrimonio di beni culturali nei contesti di valore agro-ambientale;*
- *salvaguardare gli orizzonti persistenti dell'ambito con particolare attenzione a quelli individuati dal PPTR;*
- *impedire le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;*
- *impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.*

Direttive:

- *promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza; azioni di restauro e valorizzazione dei giardini storici produttivi delle ville suburbane;*
- *valorizzare le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la mobilità dolce.*

[Cfr. PPTR Regione Puglia, Scheda d'Ambito n. 5 *Puglia Centrale* e Scheda d'Ambito n. 6 *Alta Murgia, Sezione C2 Lo Scenario Strategico d'Ambito*].

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con gli obiettivi su indicati di valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e insediativo del territorio – quale testimonianza storica della sua vocazione rurale che ha contribuito a conformare il paesaggio nei suoi tratti caratteristici - poiché l'inserimento dell'impianto così come formulato è un intervento invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali tradizionali e di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero dei manufatti in pietra a secco introducendo degli elementi estranei al contesto paesaggistico che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, l'estensione dell'impianto comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione. L'impianto in oggetto interferisce con diverse strade a valenza paesaggistica quali la SP 89, Sp 159, Sp 72.

VALUTATO che la presenza dell'impianto causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto, in particolare, dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, negli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.



VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*».

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*».

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che «*nelle more dell'individuazione delle aree idonee [...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti fotovoltaici*».

CONSIDERATO che, alla luce delle interferenze dirette rilevate con beni tutelati ai sensi della parte II e III del D.Lgs 42/2004, le aree interessate dall'intervento in oggetto **non rientrano nelle "AREE IDONEE"** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili così come meglio specificato del sopracitato Decreto.

Si segnala che le aree interessate dall'intervento (sia quelle relative all'impianto agrovoltico che quelle relative all'impianto di produzione e distribuzione idrogeno) sono attigue al **Regio Tratturo Barletta-Grumo**, tutelato ai sensi della parte II del Codice dei BB.CC., risultando ricomprese quasi interamente nel buffer di 500 m generato dallo stesso ai sensi del citato art. 20 c. 8 lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021.

Sempre a proposito dei criteri di non idoneità definiti ai sensi del Dlgs 199/2021, si rappresenta inoltre che:

- **Nel comune di Toritto**, il cavidotto intercetta la fascia di rispetto della Grotta di San Martino (bene tutelato da vincolo archeologico diretto ai sensi del DM 03.07.2008).
- **Nel comune di Palo del Colle**, il cavidotto intercetta la fascia di rispetto della Cappella Gentilizia di Palo del Colle (bene architettonico di interesse culturale dichiarato) e la fascia di rispetto della Chiesa di San Rocco (bene architettonico di interesse culturale dichiarato).
- **Nel comune di Altamura**, escluse, ai sensi di quanto dichiarato dal Proponente nella documentazione integrativa (cfr. Relazione sulle integrazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Elaborato R_2.31_RELINTMASE [RELAZIONE SULLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA]), interferenze dell'idrogenodotto (ultima variante) con i beni paesaggistici presenti in prossimità del suo tracciato (*territori coperti da boschi*, tutelati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett.g), lo stesso intercetta:
 - BP – parchi e riserve nazionali tutelati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. f) del D.lgs. 42/2004 (Parco Nazionale dell'Alta Murgia l. 426 del 09.12.1998).

CONSIDERATE e **VALUTATE** le interferenze dirette e indirette tra l'intervento e i beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e gli Ulteriori contesi Paesaggistici, come rilevate dalla Soprintendenza ABAP .



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che nei territori interessati dall'intervento sono già realizzati e in corso di realizzazione numerosi altri impianti da fonti rinnovabili. Come riportato dal Proponente nella *Relazione sugli impatti cumulativi* (cfr. Elaborato R_2.19_06_RELIMPCUMUL-[RELAZIONE SUGLI IMPATTI CUMULATIVI]).

VALUTATO che il progetto in esame risulta in contrasto con quanto previsto dalle linee Guida 4.4.1 Energie Rinnovabili del PPTR della Regione Puglia le quali stabiliscono criteri per la realizzazione degli impianti, individuando aree idonee alla localizzazione di impianti e impartendo criteri guida alla progettazione di nuovi impianti e definendo indirizzi e principi di progettazione per un loro corretto inserimento paesistico.

VALUTATO che il progetto in esame è in contrasto con quanto previsto dal DM 01.09.2010 laddove, all'art. 16 dell'allegato "*Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*" detta: « *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati...consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti*».

VALUTATO che l'impianto in oggetto, che occupa una superficie di oltre 50 ettari, attestandosi per oltre 1,3 km lungo il tratturo, costituisca fonte di impatto e grande criticità in un territorio fragile e connotato da caratteri specifici oltre che da componenti culturali e paesaggistiche estremamente prossime tra loro e all'impianto stesso senza soluzioni volte ad armonizzare la proposta con le componenti tutelate.

L'area di ingombro è densamente occupata da pannelli e da strutture tecnologiche di produzione di energia che sono distribuite per la quasi totalità della superficie, contrastando, peraltro, con il requisito base delle Linee Guida del MITE che riportano, ad esempio, quale aree destinata all'attività agricola, un'estensione pari almeno al 70% della superficie disponibile.

VALUTATO che l'impianto si configura – per la tipologia di soluzione adottata rispetto alla densità dei pannelli e delle strutture tecnologiche – come un fotovoltaico a terra, con l'aggravante impatto visivo delle strutture elevate dal suolo.

VALUTATO che l'intervento, attestandosi lungo strade a valenza paesaggistica nonché lungo il tratturo Regio, quale percorso armentizio di valenza storica, archeologica e paesaggistica, e in considerazione della vastità dell'intervento nonché dell'altezza dei moduli tecnologici stessi, produca un impatto considerevole, apportando uno stravolgimento della percezione delle connotazioni agropastorali del contesto di inserimento, quale propaggine dell'area murgiana.

CONSIDERATO che il contesto paesaggistico di inserimento dell'impianto è tutelato dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli aspetti di tutela dell'identità storico culturale del paesaggio così come riportato nella Scheda d'Ambito 5.5. e 5.6 del PPTR sopra citate.

CONSIDERATO che il progetto in esame, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente, non tiene in considerazione un immobile rurale, unitamente ad alberature esistenti, sito all'interno dell'area di intervento che, per quanto non sottoposto espressamente a tutela, rappresenta una testimonianza dell'edilizia minore che necessiterebbe di continuare a conservare ed esprimere il proprio valore identitario all'interno del sito.

CONSIDERATO che il progetto interviene in un'area attigua al Regio Tratturo Barletta-Grumo tutelato direttamente dalla parte II del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

VALUTATO che per quanto sopra specificato l'area di intervento non è idonea ai sensi dell'art. 20 c. 8 lett. c) *quater* del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm. e ii.

VALUTATO che il progetto, sviluppandosi in adiacenza e in prossimità a strade a valenza paesaggistica, apporterebbe su una grande estensione territoriale un fattore stravolgente di alterazione di visuali di grande valore e della loro relazione con le percorrenze storiche, i manufatti tutelati.



CONSIDERATO che relativamente agli aspetti archeologici, si ritiene che l'impatto sull'area interessata dal progetto potrebbe essere di elevata entità; le alterazioni potrebbero riguardare eventuali siti archeologici e la viabilità storica.

CONSIDERATO che, alla luce delle criticità evidenziate, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari ha concluso che l'impianto agrivoltaico unitamente alla stazione di idrogeno così come proposto risulta incompatibile con le caratteristiche complessive del contesto paesaggistico di inquadramento e pertanto ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell'impianto.

CONSIDERATO che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.



CONSIDERATO che la competente Soprintendenze ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nel raggio di 3 km dal perimetro di ogni lotto di progetto valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato I, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalle competenti Soprintendenze ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio, ossia che per paesaggio «si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni».

RITENUTO a tal proposito doveroso richiamare la Corte costituzionale che ha affermato che la tutela del paesaggio non riguarda solo i singoli elementi, ma l'intero ambiente antropico, il «paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» [Corte cost. 31 maggio 2018, n. 113, in *Foro it.*, 2018, I, 2597; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 309, *id.*, 2012, I, 16; Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367, in *Riv. giur. ambiente*, 2008, 381; Corte cost. 5 maggio 2006, n. 182, in *Giur. it.*, 2008, 41, e 5 maggio 2006, n. 183, in *Giur. costit.*, 2006, 1865; si veda, altresì, Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, in *Foro it.*, 2003, III, 382].



RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri “...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all’uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica” (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un’area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall’intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all’art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che “*nell’ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale*”.

RITENUTO utile richiamare la “*filosofia*” del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un’idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l’obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d’uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l’obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.

CONSIDERATO che, pur nell’ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l’ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).



CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio sottoposte a VIA contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024 e per il triennio 2024-2026* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 2 *Il contesto nazionale in cui in materia di tutela paesaggistica si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio.*

CONSIDERATO che l' Art. 3 ter del D.lgs 152/2006 stabilisce quale il principio dell'azione ambientale: *la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio di "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

RITENUTO utile richiamare il Rapporto 2023 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 37/2023) relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, che ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che *“sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030”.*

CONSIDERATO che la finalità della VIA, rinvenibile all'art. 4 dello stesso Dlgs 152/2006 ossia la valutazione dei progetti *ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile* e che all'art. 3 *quater* del Dlgs 152/2006 viene descritto **il principio dello sviluppo sostenibile** per il quale *ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.* In secondo luogo stabilisce *che anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.*

CONSIDERATO quindi che in VIA, anche in un'eventuale comparazione degli interessi in riferimento al raggiungimento degli obiettivi della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è possibile il sacrificio di interessi pubblici prevalenti come quello di tutela del paesaggio, anche alla luce dei recenti studi effettuati da istituti attendibili come sopra citati che dimostrano l'esistenza di alternative percorribili maggiormente sostenibili e in linea con le prospettive delineate dal PNIEC, dalla SEN, dalle linee guida del DM 10 settembre 2010 e dalla normativa statale e regionale vigente.

EVIDENZIANDO che per gli aspetti archeologici, si ritiene che il progetto sia assoggettabile procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.



EVIDENZIANDO che, per gli aspetti archeologici, il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel seguente quadro prescrittivo desunto dal parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bari su menzionato:

«[...] laddove l'esito della procedura dia luogo all'avvio dei lavori in parola, ai fini della tutela archeologica si riportano di seguito prescrizioni e adempimenti che restano un obbligo cui ottemperare in eventuali ulteriori sviluppi e atti del procedimento:

- *Siano effettuati prospezioni geofisiche preliminari all'avvio delle attività di scavo in corrispondenza del tratto in cui il progetto corre lungo il tracciato del Tratturo e nei punti di attraversamento trasversale, in quanto si reputa imprescindibile che l'intervento non inferisca in alcun modo le preesistenze archeologiche vincolate; pertanto qualunque nuova opera di scavo dovrà essere eseguita mediante "trivellazione orizzontale controllata" che scenda al di sotto dell'antico piano stradale da individuarsi da georadar, e si attesti ad una congrua distanza dal livello di cui le indagini georadar individuano le preesistenze.*
- *Al fine di verificare le risultanze delle indagini georadar, in via preventiva rispetto all'avvio delle operazioni di scavo, sarà necessario impiantare un saggio di scavo, ad opera di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti che operi sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza, che riscontri l'effettiva profondità dell'antico tracciato viario, verifichi l'eventuale presenza della stratificazione di più tracciati stradali sovrapposti e consenta di pianificare l'adeguata profondità a cui attestare le operazioni di scavo previste da Progetto.*
- *Al fine, inoltre, di scongiurare qualsiasi rischio di impatto con il tracciato tratturale e con eventuali strutture sottostanti l'attuale piano di campagna, saggi di scavo saranno effettuati anche in corrispondenza dei punti di ingresso e di uscita dal sottosuolo della trivella, secondo un progetto da sottoporre preliminarmente alla competente Soprintendenza.*
- *I saggi archeologici, da eseguirsi ad opera di ditta specializzata nel settore OS25, dovranno assicurare una sufficiente campionatura dell'area in parola; definizione del numero di saggi, collocazione ed estensione degli stessi potranno essere definiti all'esito degli eventuali sopralluoghi congiunti sul posto e dell'analisi delle risultanze delle suddette prospezioni geofisiche.*
- *Ulteriori prospezioni e saggi potranno essere richiesti a seguito della trasmissione e dell'analisi della documentazione richiesta.*
- *Per tutte le attività di scavo e movimento terre previste nel corso della realizzazione dell'Intervento sia assicurata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera a cura di un professionista archeologo in possesso dei necessari requisiti, il quale opererà sotto la direzione di questa Soprintendenza e senza alcun onere a carico di questo Ufficio. Si rammenta sin da ora che qualora nel corso delle operazioni di scavo e movimento terre si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza che si riserva di richiedere l'esecuzione, a carico del richiedente, di approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche messe in luce. L'archeologo incaricato dal Richiedente dell'esecuzione delle attività di sorveglianza avrà cura di redigere la documentazione delle operazioni di scavo secondo gli standard metodologici correnti. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovrà comunque essere redatta una relazione professionale corredata da opportuni rilievi fotografici ed,*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

eventualmente, grafici. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico del Richiedente. L'archeologo incaricato avrà altresì cura di tenere informato il funzionario responsabile di questa Soprintendenza, in corso d'opera, sull'andamento delle attività di cui a tutti i punti precedenti. Ogni ulteriore indicazione tecnico-operativa sarà fornita dal Funzionario responsabile di questa Soprintendenza nel corso delle attività di Alta Sorveglianza e Direzione Scientifica delle indagini».

EVIDENZIANDO che, in relazione all'autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato ha dichiarato che sarà eventualmente necessario un approfondimento di dettaglio in relazione all'attraversamento del cavidotto del Tratturo e agli adeguamenti stradali o altre opere in prossimità di aree che ricadono all'interno o in prossimità delle componenti di paesaggio, in quanto non risultano specificate con adeguata documentazione le interferenze con il quadro delle tutele ivi presenti.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Solar Energy Ventuno Srl nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Banzi Solare S.r.l.** per la realizzazione di un impianto un impianto agri-voltaico, della potenza pari a 30,38 MW e delle opere di connessione alla RT, da realizzarsi nei Comuni di Toritto (BA), Palo del Colle (BA), e di un impianto di produzione e distribuzione di idrogeno ubicato nel Comune di Grumo Appula (BA).

Il Funzionario arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE del Servizio V
Dott. Massimo CASTALDI



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
10.05.2024 11:00:38
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it